"DECRETO RILANCIO": CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E PER L'ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Il D.L. n. 34 del 19.05.2020 c.d. "Decreto Rilancio" (G.U. n. 128 del 19.5.2020) disciplina il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, nella misura del 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art. 125).

Tale norma va ad abrogare i precedenti crediti di cui alla nostra circolare n. 16/2020.

Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta spetta ai

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ambito oggettivo

Tra le spese ammissibili al credito d'imposta in questione, rientrano quelle per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti beneficiari svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Misura del credito

L'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero
- in compensazione mediante il modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di legge per le compensazioni.

Il credito d'imposta è, inoltre, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto Legge, saranno stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. L'addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione va indicato in fattura con applicazione del regime di Iva esposta e separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di *reverse charge* in presenza di committente soggetto passivo Iva.

Laddove invece la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il regime dell'Iva esposta in tutti i casi.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio, dovrà individuare i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Le disposizioni in esame si applicano, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e successive modifiche.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO

Il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 c.d. "Rilancio" introduce un nuovo credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro (art. 120).

Soggetti Beneficiari

L'agevolazione spetta ai soggetti esercenti

- attività d'impresa
- arte o professione in luoghi aperti al pubblico, di cui all'allegato;
- associazioni, fondazioni, altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore.

Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- acquisti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione, sempre rispettando il limite di spesa.

Misura del credito

L'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 euro.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente

- in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti alle compensazioni.

Il credito d'imposta è, inoltre, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto Legge, saranno stabilite le modalità per la comunicazione della cessione di credito e per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta in esame, per espressa previsione, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, ma nel limite dei costi sostenuti.

Le disposizioni in esame si applicano, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

Cordiali saluti

Roma, 26 maggio 2020

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELBORATO NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA